

N. R.G. 11508/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE QUARTA CIVILE

nella persona del giudice dott. Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 11508 R.G. 2018 promossa da AUTOCARROZZERIA MASELLI S.r.l. (P.IVA 08619030011), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, via Salvini n. 9/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Meregaglia e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Torino, corso Dante n. 63, in forza di procura 9.5.2018 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello

APPELLANTE

CONTRO

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA 01329510158), in persona del direttore generale Cesare Caldarelli, con sede in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Di Luca e presso il suo elettivamente domiciliata, in Torino, via Cialdini n. 15, in forza di procura generale alle liti 6.7.2011 rep. 28321, racc. 8245 Notaio Renata Mariella, in atti

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3998/2017 depositata il 9.11.2017, emessa dal Giudice di Pace di Torino nella causa iscritta in primo grado al n. 17098/2016.

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

"Voglia l'On.le Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliendo l'appello proposto,



- dichiarare nulla o annullare e/o riformare l'appellata sentenza n. 3998/2017, non notificata, del Giudice di Pace di Torino, in persona della dott.ssa Enrica Borgna, depositata in Cancelleria in data 09.11.2017, nel procedimento R.G. 17098/2016 e per l'effetto

In via istruttoria

- ammettere prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze enucleate ai nn. da 1 a 14 della narrativa dei fatti dell'atto di citazione del 01.07.2016 (da intendere quali capitoli ex art. 230 primo comma c.p.c.)

- disporsi, se del caso, idonea CTU volta ad accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo Mercedes SLK tg. DB048NA, con riserva di nomina di CTP

- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare eccezioni.

Nel merito

- previo rigetto di ogni eccezione formulata da parte convenuta Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed in particolare di quella relativa alla satisfattoria della somma di € 2.000,00 stanti le condizioni di polizza poiché come sopra argomentato la clausola richiamata dalla compagnia deve essere ritenuta vessatoria,

- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti del signor PERCIO Andrea con riferimento all'evento di danno meglio sopra descritto ed afferente al veicolo Mercedes SLK tg. DB 048NA, per le succitate ragioni in fatto e motivazioni in diritto,

- per l'effetto dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della Autocarrozzeria Maselli S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della complessiva somma pari ad € 1.700,00 o altra veriore accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa, e ciò per i titoli di cui in premessa.

- dichiarare tenuta e condannare, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., la Vittoria Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione della somma di € 1.950,94, oltre



interessi legali dal giorno del pagamento, corrisposti dalla Autocarrozzeria Maselli S.r.l. in ottemperanza alla condanna di cui all'impugnata sentenza.

- in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo sulla somma rivalutata.

Con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio di 1° e di 2° grado, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, spese di CTP e di CTU".

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

"Piaccia al Tribunale adito, *contrariis rejectis*

In principalità

Confermare integralmente la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.

In subordine

Dichiarare la conchiudente tenuta al pagamento dell'indennizzo che risulterà dovuto a parte attrice, al netto dello scoperto e della franchigia di polizza.

Riservata ogni difesa."

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Nel primo grado di giudizio, in estrema sintesi (e per quanto di interesse in relazione ai motivi di impugnazione di cui *infra*):

- Autocarrozzeria Maselli s.r.l., quale cessionaria del credito di Percio Andrea Bruno, ha evocato in giudizio Vittoria Assicurazioni s.p.a. per ivi sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento in suo favore della somma di € 1.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale indennizzo residuo per atti vandalici (oggetto di denuncia al Commissariato di P.S. Madonna di Campagna in data 3.9.2015) dovuto in forza della polizza "Vittoria Linea Strada" n. 6450130000078312 relativa all'autovettura Mercedes SLK 200 Kompressor tg. DB048NA; il tutto a fronte di propria fattura 382/2015 del 10.12.2015, di complessivi € 3.700,00, già dedotto (e - n.d.r. - imputato a capitale) l'importo di € 2.000,00 versato dalla compagnia assicurativa;

- Vittoria Assicurazioni s.p.a., costituendosi in giudizio, non ha contestato la legittimazione dell'attrice,



quale cessionaria del credito di Percio Andrea, né l'accadimento del sinistro, né la riferibilità dei danni oggetto di riparazione e di fatturazione al sinistro *de quo*, né la vigenza della polizza, dando atto di avere, "esperiti i necessari accertamenti", corrisposto alla controparte la minor somma di € 2.000,00 a fronte di stima del proprio perito pari a € 2.172,48 oltre IVA;

- Vittoria Assicurazioni s.p.a., tuttavia, ha affermato la natura integralmente soddisfattiva del pagamento effettuato, invocando l'art. 5 delle condizioni generali di polizza relative alle garanzie accessorie - e, in particolare, le seguenti pattuizioni: "...rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nei limiti del valore dichiarato, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo (...). In caso di riparazione effettuata in una carrozzeria non convenzionata Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 15%, franchigia € 600,00 e massimo risarcimento pari ad € 2.000,00 per sinistro e comunque per anno assicurativo" - e affermando l'assenza di convenzione con l'Autocarrozzeria Maselli;

- nella memoria autorizzata ex art. 320, comma IV c.p.c., parte attrice: ha affermato l'inesistenza della clausola invocata dalla controparte disconoscendo ex art. 2712 c.c. l'estratto delle condizioni generali di contratto dalla stessa prodotte; ha affermato la natura vessatoria della clausola e l'assenza di sua specifica sottoscrizione e di trattativa individuale; ha affermato la nullità della clausola ex art. 36 comma 2 lett. b) e c) del Codice del Consumo o, in ogni caso, ex art. 33 stesso Codice; ha invocato l'applicazione dell'art. 1341, comma 2 c.c., e quindi la declaratoria di inefficacia, trattandosi di clausola atta a determinare una restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; ha lamentato la violazione del disposto dell'art. 2058 c.c. e dell'art. 1375 c.c.; ha contestato l'applicabilità di qualsivoglia franchigia; ha contestato (cfr., per brevità, pagg. 12 e 13 della memoria *de qua*) la quantificazione operata dal perito assicurativo;

- nella sua memoria autorizzata ex art. 320, comma IV c.p.c., parte convenuta: ha dato atto di produrre spontaneamente copia integrale del fascicolo informativo relativo alla polizza "Linea Strada" sottoscritta dal sig. Percio, rilevando che in calce alla polizza erano richiamate proprio le condizioni di assicurazione prodotte (mod.PB.013.901X.0913), che il contraente aveva dichiarato di avere ricevuto e di approvare (e ciò nella polizza sottoscritta per ben otto volte); ha affermato che la clausola in contestazione costituiva mera delimitazione dell'oggetto e del rischio di polizza e che non rientrava in alcuno dei casi disciplinati



dall'art. 33 D.lgs. 206/2005 perché non comportava alcun significativo squilibrio;

- nel corso del giudizio, il Giudice di Pace ha ordinato a parte attrice il deposito della polizza assicurativa oggetto di causa, dando atto alla successiva udienza dell'ottemperanza all'ordine di esibizione;

- all'udienza del 10.10.2017, previo scambio di note conclusive autorizzate, le parti hanno precisato le loro conclusioni definitive e la causa è stata trattenuta a decisione.

2. Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure ha così statuito: *“definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: respinge la domanda attorea; condanna Autocarrozzeria Maselli s.r.l. p.iva 08619030011 al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in Euro 1200 oltre spese generali cp e iva ex lege in favore della convenuta Vittoria ass.ni spa p.iva 01329510158”*.

A sostegno delle suddette statuizioni, il giudice di prime cure:

- ha dato atto essere pacifico tra le parti che l'art. 5 delle garanzie accessorie - sezione atti vandalici della polizza sottoscritta dal Percio prevedeva il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato nei limiti di valore del dichiarato e che in caso di riparazione effettuata presso una carrozzeria non convenzionata la garanzia era prestata con scoperto del 15%, franchigia di euro 600,00 e massimo risarcimento pari a euro 2.000,00 per sinistro e comunque per anno assicurativo;

- ha affermato che la Cassazione aveva specificato che la clausola in argomento era una modalità di delimitazione della somma assicurata, che essa andava ad identificare l'oggetto del contratto precisando il rischio assicurato e, pertanto, non rientrava tra le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, secondo comma c.c., perché non stabiliva a favore dell'assicurazione che l'aveva predisposta limitazioni di responsabilità e, di conseguenza, non era soggetta all'obbligo di specifica approvazione per iscritto (ha richiamato, in particolare, la massima di Cass. 8235/2010, laddove si afferma che *“nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c. - con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto - quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito”*;

- ha affermato, conclusivamente, la piena validità della clausola in contestazione e dichiarato esaustivo il



pagamento già effettuato dalla compagnia assicurativa;

- ha dichiarato che l'addebito delle spese doveva seguire la soccombenza.

3. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello Autocarrozzeria Maselli s.r.l. r.l. con atto di citazione notificato telematicamente in data 9.5.2018 (seguito da tempestiva iscrizione a ruolo in data 14.5.2018) contenente le conclusioni in epigrafe trascritte.

In data 31.7.2018 si è costituita Vittoria Assicurazioni s.p.a., concludendo come in epigrafe.

Con ordinanza riservata in data 30.11.2018 la scrivente ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato udienza alli 26.9.2019 per la precisazione delle conclusioni.

In data 26.9.2019, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa é stata trattenuta a decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.

4. L'appellante non censura la statuizione inerente l'esistenza, tra le clausole contrattuali, di quella oggetto di contestazione, ma censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto detta clausola pienamente operante ed efficace e, in particolare, si duole di una errata interpretazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 33, 34, 35, 36 del Codice del Consumo, dell'art. 1341 c.c., dell'art. 2058 c.c. e della normativa *antitrust* e della conseguente mancata valutazione e liquidazione degli importi richiesti nonché della conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Secondo parte appellante, in primo luogo, il Giudice di Pace cure non ha tenuto conto della riconducibilità del contratto di assicurazione *de quo* alla tipologia dei negozi conclusi tra un professionista e un consumatore e, quindi, della necessità di applicare gli artt. 33 e ss. del Codice della Consumo; mentre avrebbe dovuto decidere avendo riguardo alla suddetta disciplina e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola in contestazione, dichiarando conseguentemente l'inadempimento contrattuale di Vittoria Assicurazioni s.p.a. e condannandola al pagamento del residuo indennizzo e delle spese processuali. Rileva l'appellante, ciò premesso: che ai sensi dell'art. 33 si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e si presumono vessatorie quelle che hanno per oggetto o effetto di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da una omissione del professionista ovvero di escludere o limitare le azioni o i diritti del



consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista; che in caso di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, l'art. 34 fa gravare sul professionista l'onere di provare la trattativa individuale con il consumatore; che ai sensi dell'art. 35 le clausole proposte al consumatore per iscritto devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore; che sono considerate vessatorie e sono nulle ex art. 36 le clausole che, quantunque oggetto di trattativa individuale, abbiano per effetto di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista, di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che questi, di fatto, non abbia avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Osserva, in particolare: che nel caso di specie la clausola inserita nella polizza in atti e invocata dalla controparte pone a carico dell'assicurato una restrizione della libertà contrattuale, violando altresì la possibilità di scegliere tra il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente (ciò in violazione anche dell'art. 2058 c.c.) e deve considerarsi vessatoria e nulla perché riconducibile alle previsioni di cui all'art. 36 lett. b) e c) del Codice del Consumo e, comunque, atta a determinare un significativo squilibrio di diritti e obblighi rilevante ex art. 33 del suddetto Codice; il tutto in assenza di prova di effettiva conoscenza da parte del consumatore e di trattativa individuale.

In secondo luogo, l'appellante assume che la clausola in oggetto avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 1341 c.c., il quale prevede l'inefficacia delle condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità laddove non specificamente approvate per iscritto (stante l'assenza nel caso di specie, della specifica approvazione richiesta *ex lege*).

In terzo luogo, secondo l'appellante, il giudice di prime cure non ha considerato la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale operata da parte della compagnia assicurativa con l'imposizione all'assicurato del proprio centro di riparazione a scapito di una scelta del danneggiato.

In quarto luogo risulta violata, sempre secondo parte appellante, la normativa antitrust richiamata da Corte Giustizia sentenza 14.3.2013 nella causa C32/113; normativa in ragione della quale gli accordi tra



assicuratori ed autoriparatori finalizzati a limitare o turbare la concorrenza nei rispettivi mercati attraverso indebite interferenze devono essere ritenuti e dichiarati nulli.

5. Parte appellata rileva non essere più in contestazione la consegna del fascicolo informativo contenente, oltre al resto, la clausola in contestazione. Richiama, ciò premesso, il contenuto dell'art. 5 della Garanzie Accessorie, Condizioni generali di polizza - sezione atti vandalici, affermando che tale contenuto non è riconducibile alle tipologie richiamate nell'art. 36 D.lgs. 206/2005 lettere a), b) e c). Assume che la clausola non può essere, "*del pari*" (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta in appello), ritenuta vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato da controparte, la stessa non comporta alcuna restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ma si limita a disciplinare in modo differente situazioni differenti, sancendo franchige e limiti di indennizzo diversi a fronte di presupposti diversi, ma non decadenze dal diritto all'indennizzo e, come tale, rientra tra quelle che, a parere della Suprema Corte, specificano il rischio garantito e non sono dunque da ritenersi vessatorie. Afferma, ancora, che la clausola è stata oggetto di specifica approvazione scritta, poiché l'assicurato ha espressamente dichiarato di aver ricevuto tutti i documenti contenuti nel fascicolo informativo e ha compilato e sottoscritto il questionario per la valutazione dell'adeguatezza informativa fornitogli in sede di stipula della polizza, attestando di essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche essenziali del contratto e sui limiti contrattuali quali esclusioni/franchige/scoperti. L'appellata osserva, poi, che il richiamo alla normativa antitrust deve ritenersi inconferente perché la clausola *de qua* non impone all'assicurato di rivolgersi ad un carrozziere piuttosto che ad un altro. In ultimo, in caso di ritenuta inefficacia della clausola, invoca l'esperimento di CTU per quantificare l'entità dell'indennizzo dovuto, stante la divergenza tra l'importo richiesto e le valutazioni del proprio perito.

6. L'appello é fondato ed accoglibile nei termini e per le ragioni di seguito esposti.

6a. Qualsiasi considerazione sui motivi di impugnativa presuppone la ricostruzione, che qui di seguito verrà operata sulla base delle risultanze documentali, del contenuto degli accordi contrattuali la cui applicazione è oggetto di controversia.

In data 19.9.2013 (con decorrenza in pari data e durata annuale; ma - n.d.r. - non è controversa tra le parti la vigenza del contratto, alle medesime condizioni, anche per l'anno successivo) il sig. Percio Andrea



Bruno ha sottoscritto polizza Vittoria Assicurazioni "Linea Strada" n. 645.013.0000078312 per l'autovettura Mercedes SLK 200 Kompressor ct Sport. tg. DB048NA, comprendente le garanzie: sinistri, furto, incendio, atti vandalici, fenomeni naturali, nuova pacchetto élite, garanzia cristalli élite. Dall'esame della polizza si evince l'applicazione di una percentuale di sconto solo per garanzia sinistri.

A pag. 5 della polizza compaiono tra l'altro, non di seguito, le seguenti dichiarazioni evidenziate in grassetto:

- *"il Contraente dichiara di avere ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione" mod. PB 013.901X.0913 (PER LE GARANZIE RICHIAMATE IN POLIZZA) relativa al veicolo assicurato e di avere preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza";*

- *"il Contraente dichiara di avere ricevuto e preso atto di tutti i documenti contenuti nel Fascicolo Informativo, così come previsto nel regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010".*

Il "fascicolo informativo" contiene, tra l'altro, il "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza", sottoscritto dal contraente, in cui è sbarrata la risposta "SI" in relazione alla seguente dichiarazione: *"dichiaro di essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche essenziali del contratto e sui limiti contrattuali quali esclusioni/franchige/scoperti".*

Il fascicolo informativo contiene altresì le condizioni generali relative alle garanzie accessorie valide solo se richiamate in polizza. Con riguardo alla garanzia atti vandalici, concedibile in abbinamento alla garanzia furto, l'art. 5 (ovvero la clausola oggetto di controversia) testualmente recita: *"Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto "Esclusioni" della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato (n.d.r.: nel caso di specie il valore dichiarato per gli atti vandalici è pari ad € 13.700,00), derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalismo. Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. L'Assicuratore dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall'Autorità stessa. In tutti i casi Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto e relativo minimo di seguito indicati. In caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet*



www.vittoriaassicurazioni.com), la garanzia è prestata con scoperto 10% e franchigia di € 300,00. In caso di riparazione effettuata in una carrozzeria non convenzionata Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 15%, franchigia € 600,00 e massimo risarcimento pari a € 2.000,00 per sinistro e comunque per anno assicurativo”.

6b. Quanto sin qui osservato pare sufficiente:

a) per affermare che si è di fronte ad un contratto concluso tra un professionista e un consumatore (l'attuale appellante è infatti cessionaria del credito del sig. Percio Andrea Bruno, persona fisica che non risulta avere stipulato il contratto - normale polizza r.c.a. con garanzie aggiuntive - nello svolgimento o ai fini dello svolgimento di un'attività professionale) e di un contratto concluso mediante moduli o formulari in cui le condizioni generali sono state predisposte dal contraente professionista Vittoria Assicurazioni s.p.a.;

b) per escludere che vi sia stata una trattativa individuale in ipotesi rilevante ex art. 34 D.lgs. 206/2005 (circostanza che, in ogni caso, parte appellante non ha espressamente allegato né provato);

c) per escludere che la clausola 5 di cui sopra sia stata idoneamente approvata per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 c.c., ove da ritenersi applicabile; e ciò in quanto la sottoscrizione della polizza contenente l'espreso (ma generico) richiamo a tutte le condizioni generali di contratto e anche del questionario di adeguatezza (contenente analogo indeterminato rinvio) non rispetta il requisito di specificità richiesto dalla norma (si argomenti da: Cass. 2970/12 e Cass. 17939/2018, tra le altre in termini).

Appare altresì infondato l'assunto dell'appellante secondo cui la clausola in esame disciplinerebbe in modo differenti situazioni differenti. Ed invero, dal punto di vista del rischio garantito (nella sua dimensione causale, spaziale, temporale) la situazione è identica; l'unica differenza è costituita da un elemento estrinseco ai suddetti aspetti, consistente nell'individuazione della carrozzeria incaricata della riparazione.

6c. Passando, ciò premesso, all'esame delle singole doglianze di parte appellante, la scrivente ritiene, sulla scorta del principio della ragione più liquida (assorbiti quindi gli altri motivi d'impugnativa), che il giudice di prime cure (tra l'altro non motivando espressamente sul punto) non abbia fatto corretta applicazione della normativa dettata a tutela del consumatore e, in particolare, dell'art. 33 del D.lgs. 206/2005.

Premesso che la vicenda esaminata da Cass. 11757/2018 non è assimilabile al caso oggetto del presente



giudizio (atteso che in quel caso è stata valutata una clausola contrattuale che imponeva l'utilizzazione di uno dei centri di autoriparazione indicati dall'impresa assicurativa ma garantiva comunque, tramite detto centro, l'integrale indennizzo del danno e ciò, tra l'altro, con inserimento della clausola nel frontespizio della polizza e dietro riconoscimento di vantaggi economici per il contraente), tralasciata ogni considerazione correlata alla difficoltà di applicare in concreto gli insegnamenti della Corte di Cassazione (per cui, in linea generale, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore ovvero che escludono il rischio garantito, mentre non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e specificano il rischio garantito: cfr. Cass. 395/2007, Cass. 23741/2009, Cass. 8235/2010 e Cass. 15598/2019) in ordine a quanto possa e a quanto non possa ritenersi attinente alla individuazione e specificazione, piuttosto che all'esclusione, del rischio nei contratti di assicurazione, non vi è dubbio, ad avviso della scrivente (in ciò confortata dall'insegnamento di Cass. 9140/2016 che, in materia di clausole c.d. *claims made*, pur ritenendo tale tipo di clausole volta a delimitare l'oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità, ha affermato, enunciando il principio di diritto, che è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza ovvero "*laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*"), che anche un clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Nel caso di specie la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l'assicurato l'indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto, se si considera che:



- il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato;
- dal contratto non si evincono elementi per ritenere che il suddetto interesse, la cui attuazione è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale, sia in qualche modo controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l'assicurato (nel caso di specie la garanzia accessoria atti vandalici non prevede, invero, alcun tipo di sconto);
- il differente trattamento dipendente esclusivamente dalla scelta di una carrozzeria non convenzionata è di entità tale da determinare, per ogni sinistro, non solo l'incremento del 50% quanto allo scoperto e del 100% quanto alla franchigia, ma altresì, in concreto: a) la non indennizzabilità di tutti i sinistri successivi al primo nell'arco dello stesso anno (indennizzabili invece in caso di scelta di una carrozzeria "convenzionata"); b) la non indennizzabilità anche dell' "unico sinistro" per la parte di danno superiore ai 2.000,00 euro, nonostante il mancato superamento del limite costituito dal valore dichiarato, pari ad € 13.700,00;
- l'applicazione della clausola *de qua* determina - infatti - l'indennizzabilità, nell'arco dell'anno, di un numero indeterminato di sinistri, con il limite massimo per ciascuno di € 13.700,00, ove il contraente si rivolga a una carrozzeria convenzionata e, per contro, l'indennizzabilità di un solo sinistro nell'arco dell'anno e per il solo importo di € 2.000,00 ove l'assicurato si rivolga al suo carrozziere di fiducia non convenzionato; il tutto a fronte dello stesso tipo di evento dannoso occorso in costanza di operatività della polizza;
- non si ravvisano, né sono state specificamente allegare circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustifichino il rilevante (sino alla totale esclusione dell'indennizzabilità per i sinistri successivi al primo nell'arco dell'anno) sacrificio dei diritti del consumatore (sacrificio neppure correlato alla violazione di un obbligo espressamente enunciato in contratto) a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia.

6d. In ragione di quanto osservato, può essere esaminato il merito della pretesa indennitaria di parte



appellante (non affrontato, perché assorbito, dal giudice di prime cure).

In merito è sufficiente ribadire come la legittimazione attiva dell'attuale appellante in quanto cessionaria del credito non sia mai stata contestata (e si fondi comunque sul doc. 5 prodotto sin dal primo grado di giudizio), così come la vigenza del contratto; anche l'evento dannoso non è mai stato posto in discussione da Vittoria Assicurazioni s.p.a. (che lo ha indennizzato nel limite di € 2.000,00) e non sono in discussione neppure l'esistenza della tempestiva denuncia (cfr. anche doc. 3 di parte appellante, in uno con la carta di circolazione doc. 1 appellante) e del valido documento fiscale (cfr. doc. 4 appellante) menzionati dall'art. 5 delle condizioni generali inerenti la garanzia accessoria atti vandalici.

L'unico aspetto in contestazione riguarda, invero, il *quantum*, atteso che la fattura in atti è stata emessa per € 3.700,00 IVA compresa e che il perito assicurativo, non essendo stato concordato l'importo per le riparazioni, ha quantificato un costo complessivo (IVA compresa) di € 2.650,43.

Ciò posto, poiché è pacifico (e risulta indicato anche nella perizia del fiduciario Vittoria Assicurazioni s.p.a. Manzari Gianfranco) che la differenza di quantificazione dipenda essenzialmente dal costo della mano d'opera (€ 38,00 + IVA orari calcolati dal perito assicurativo ed € 48,00 + IVA orari richiesti da Autocarrozzeria Maselli s.r.l.) e dalla minima differenza riferita ai materiali di consumo (€ 23,00 + IVA perito Vittoria; € 38,00 più IVA Autocarrozzeria Maselli s.r.l.), per la delibazione della domanda di indennizzo non appare necessario l'esperimento di CTU alla luce delle considerazioni di seguito esposte:

- la differente valutazione del perito assicurativo si fonda su prezzi non conformi a quelli medi di mercato dell'epoca, quali desumibili dalla comunicazione inviata in data 16.3.2015 da Confartigianato Torino, CNA Torino e CasaArtigiani Torino alla CCIAA di Torino; mentre gli importi richiesti dall'attuale appellante si attestano intorno a valori medi o poco superiori alla media, atteso che nella suddetta comunicazione si attesta, tra l'altro, un costo orario della mano d'opera praticato dalle imprese del settore autoriparazione, nel 2014, compreso tra € 34,95 ed € 62,98 oltre IVA;
- le disposizioni generali di contratto, in ogni caso, si limitano a richiedere - a prova del danno *de quo* - un valido documento fiscale, attestante un costo che, per quanto sopra detto, non può ritenersi significativamente esorbitante dai costi medi di mercato (si veda Cass. 9942/2016).

In ragione di quanto osservato, il danno può essere quantificato in € 3.700,00, da cui vanno detratti lo



scoperto del 10% e la franchigia di € 300,00, così ottenendo il minor importo di € 3.030,00. Stante il pagamento di € 2.000,00, imputato dalla stessa parte appellante a capitale, residua un credito della stessa pari ad € 1.030,00, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo Indici Istat, nonché degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutantesi (accordati a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante liquidato in via equitativa in base a nozioni di comune esperienza circa l'impiego del denaro) dalla data del 10.12.2015 (data della fattura) alla data odierna (secondo il condivisibile insegnamento di Cass. 15868/2015 e di Cass. 10488/2009, invero, in tema di assicurazione contro i danni l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo assolve ad una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato e, quindi, ha natura di debito di valore); e così pari ad € 1073,91.

Sull'importo di € 1073,91 decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.

7. A quanto sin qui osservato consegue la riforma dell'impugnata sentenza nei termini di cui in dispositivo e tale riforma determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia e basata su un criterio unitario e globale (cfr., tra le altre: Cass. n. 15483 del 11.6.2008, Cass. n. 17523 del 23.8.2011, Cass. 6259/2014 e, da ultimo, Cass. 11423/2016 e Cass. 9064/2018), ravvisabile nel caso di specie nella soccombenza della Vittoria Assicurazioni s.p.a., prevalente rispetto a quella della parte appellante, stante la limitata entità del ridimensionamento della pretesa di quest'ultima (ridimensionamento non tale da giustificare la compensazione anche parziale delle spese, in ragione del comportamento di totale negazione di qualsiasi ulteriore indennizzo sempre mantenuto dalla parte appellata e rilevante in termini di causazione e prosecuzione della lite).

Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono, ciò premesso, essere liquidate *ratione temporis* ex D.M. 55/2014 e vanno quantificate tenuto conto del valore della controversia, individuato in base all'accolto come previsto dall'art. 5, comma 1 del citato D.M. (e quindi nello scaglione sino a € 1.100,01 euro), delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta in ciascun grado di giudizio, e così determinate: a) in complessivi € 750,00 (di cui € 125,00 per anticipazioni non imponibili documentate in



atti; € 125,00 per la fase di studio; € 125,00 per la fase introduttiva; € 125,00 per la fase istruttoria; € 250,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge, per il primo grado di giudizio; b) in complessivi € 974,00 (di cui € 174,00 per anticipazioni non imponibili documentate in atti; € 200,00 per la fase di studio; € 200,00 per la fase introduttiva; € 400,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.

8. Con l'atto di citazione in appello Autocarrozzeria Maselli ha formulato domanda di restituzione di quanto pagato in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, recante condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Vittoria Assicurazioni s.p.a.. L'appellante ha indicato l'importo pagato in € 1.950,94, senza precisare la data dell'avvenuto pagamento.

Nonostante la mancanza di riscontri documentali, l'avvenuto pagamento dell'importo di € 1.950,94 prima della notificazione dell'atto di citazione in appello (avvenuta in data 9.5.2018) può ritenersi provata in ragione della mancanza di una specifica contestazione da parte della società convenuta e di quanto previsto dall'art. 115, comma 1 c.p.c., applicabile in appello ex art. 359 c.p.c..

Ciò premesso, a giustificazione della ritenuta accoglibilità della domanda, va osservato in linea generale: che *“la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello...”*(Cass. n. 11491/2006; si veda anche Cass. n. 16152/2010); che la restituzione deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di *“restitutio in integrum”* e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 11491/2006, citata); che l'azione relativa non si inquadra nell'istituto della *condictio indebiti*, *“dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'“accipiens”, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza; pertanto gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”* (Cass. n. 16559/2005). Poiché,



tuttavia, il giorno del pagamento nel caso di specie non è noto, gli interessi decorreranno dal 9.5.2018.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,

in accoglimento dell'appello proposto da Autocarrozzeria Maselli s.r.l. avverso la sentenza n. 3998/2017 depositata il 9.11.2017, emessa dal Giudice di Pace di Torino nella causa iscritta in primo grado al n. 17098/2016 e in riforma della suddetta sentenza,

dichiara tenuta e condanna Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Autocarrozzeria Maselli s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale cessionaria del credito del sig. Percio Andrea Bruno di cui in motivazione, della somma di € 1.073,91 oltre interessi legali sulla stessa dalla data della presente sentenza a quella del saldo;

per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Autocarrozzeria Maselli s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*: a) della somma di € 750,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% *ex art. 2 D.M. 55/2014* a titolo di rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio; b) della somma di € 974,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% nonchè CPA ed IVA come per legge sugli importi imponibili a titolo di rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio;

per l'effetto, condanna altresì Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore di Autocarrozzeria Maselli s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*. della somma di € 1.950,94, oltre interessi legali sulla stessa dalla data del 9.5.2018 a quella del saldo.

Così deciso in Torino, alli 29.2.2020.

Il giudice

Paola Ferrero

